



REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI C.C. N. 23 DEL 23.10.2018

- Art. 1 – Campo d'applicazione
- Art. 2 – Numero delle armi in dotazione
- Art. 3 – Tipo delle armi in dotazione
- Art. 4 – Modalità di assegnazione dell'arma
- Art. 5 – Casi di porto d'arma e modalità
- Art. 6 – Assegnatario, tenuta e custodia delle armi
- Art. 7 – Sostituzione delle munizioni
- Art. 8 – Addestramento
- Art. 9 – Funzioni di pubblica sicurezza
- Art. 10 – Rinvio a norme di legge e regolamentari
- Art. 11 – Disposizioni finali

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina in attuazione alla legge 7 Marzo 1986, n. 65 e al D.M. 4 Marzo 1987, n. 145 (in G.U. 16 Aprile 1987, n. 89), le dotazioni delle armi ed i servizi in armi degli appartenenti alla Polizia Locale

I servizi armati possono essere eseguiti solo dagli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza e che abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal 1° comma dell'art. 18 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145.

ART. 2 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale equivale al numero delle unità dell'organico per le quali sia previsto il possesso della qualifica di pubblica sicurezza.

Ogni arma deve essere corredata di caricatore di riserva e la dotazione attualmente prevista è di n. 30 colpi.

ART. 3 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Le caratteristiche delle armi da fuoco per la dotazione della Polizia Locale, da scegliersi tra quelle iscritte in catalogo nazionale, di cui all'art. 7 della legge 18 Aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni sono determinate nel modo seguente:

- personale maschile: pistola semiautomatica o a rotazione, cal. 9 x 21
- personale Femminile: pistola semiautomatica o a rotazione, cal. 9 x 21

ART. 4 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

Il personale appartenente alla Polizia Locale al quale è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, svolge servizio con assegnazione di arma individuale in via continuativa.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco, ai sensi dell'art. 6, n. 3 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145. per un periodo di 5 anni ed è soggetto a revisione annuale.

La revisione annuale segue il disposto di cui al D.M. della sanità del 28 Aprile 1998 per il rilascio delle licenze di porto d'armi per difesa personale di cui all'art. 42 T.U.L.P.S.

I provvedimenti di assegnazione sono comunicati al Prefetto.

Prima dell'assegnazione dell'arma, l'operatore di Polizia Locale, dovrà sottoporsi alle indagini sanitarie previste dal D.M. della sanità del 28 Aprile 1998 per il rilascio delle licenze di porto d'armi per difesa personale di cui all'art. 42 T.U.L.P.S.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima anche fuori dall'orario di servizio, nel territorio di competenza, dalla propria residenza e/o domicilio dichiarato al luogo di servizio e viceversa, dalla sede operativa del Comando ai territori di competenza territoriale se convenzionati, nelle attività esterne di collegamento per lo svolgimento di attività di istituto ordinarie .

ART. 5 CASI DI PORTO D'ARMI E MODALITA'

Ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del D.M. 145/87 sono svolti con armi i servizi esterni di vigilanza, i servizi notturni, i servizi di pronto intervento, i servizi isolati.

In applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità dell'armamento ai servizi prestati di cui all'art. 1 del D.M. 145/87, sono svolti di massima con la dotazione di strumenti di difesa passiva, i servizi in orario diurno di seguito indicati:

- di rappresentanza in occasione di manifestazioni e cerimonie istituzionali, religiose, funebri, culturali e ricreative;

-servizi interni d'ufficio o presso altri uffici;

-servizi nelle strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani ecc.)

-servizi di polizia annonaria durante mercati e fiere.

I servizi effettuati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso o in caso di calamità o disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali sono effettuati, di massima senz'armi.

Tuttavia, il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 07 marzo 1986 n. 165, che il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di pubblica sicurezza, i quali effettuino il servizio stesso in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ed ai fini della sicurezza personale.

Durante lo svolgimento dei servizi interni, il personale è tenuto a custodire l'arma nell'immediata disponibilità.

Gli operatori della Polizia Locale che prestano servizio portano l'arma conformemente alle necessità operative di servizio.

Il personale impiegato nei servizi operativi esterni porta l'arma corta di difesa personale nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Il personale autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi porta l'arma in modo non visibile.

Durante il servizio l'arma in dotazione deve essere portata con il caricatore completo ed inserito, senza colpo in canna, la sicura libera e con il cane disarmato, così come previsto da procedura ordinaria di maneggio operativo.

Le armi assegnate ed il loro munizionamento devono essere riconsegnate in caso di:

- perdita della qualifica di pubblica sicurezza;
- scadenza o revoca del provvedimento di assegnazione;
- in caso di cessazione o sospensione dal servizio;
- perdita dei requisiti psicofisici attitudinali.

ART. 6 ASSEGNATARIO, TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Le armi in dotazione personale impongono all'assegnatario l'obbligo di un comportamento di estrema responsabilità ed è vietata ogni forma di manifestazione esibizionistica.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate e queste non possono essere alterate nelle loro caratteristiche.

La responsabilità che deriva dall'uso non corretto delle armi ricade esclusivamente sull'operatore, per cui oltre alle eventuali sanzioni di legge, lo stesso potrà incorrere in quelle disciplinari.

Il personale del servizio a cui le armi sono assegnate deve:

- verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi e le condizioni dell'arma e delle munizioni a lui assegnate;
- custodire diligentemente le armi assegnate e curarne manutenzione e pulizia;
- segnalare immediatamente a chi è preposto ogni eventuale inconveniente relativo al funzionamento delle armi;
- applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza necessarie previste per il maneggio delle armi;
- mantenere l'addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni di tiro, previste e d'obbligo.

Sono a carico del comune l'importo della spesa per le riparazioni di danni a parti meccaniche delle armi, non attribuibili ad incuria o manomissioni.

Le armi assegnate sono dotazione personale e non possono essere cedute o prestate ad altri a nessun titolo, fatte salve situazioni di emergenza o di uso immediato da parte di altri appartenenti al servizio di polizia nel corso di operazioni di servizio.

Le armi e le munizioni possono essere custodite presso la sede del servizio, in apposita cassaforte blindata e murata, dotata di codice personale a conoscenza del solo personale di Polizia Locale a cui è stata assegnata l'arma.

ART. 7 SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni assegnate in via continuativa, ivi comprese quelle di riserva, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni 5 anni e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo od a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono versate, previa redazione dei necessari atti, presso il competente posto di Polizia.

ART. 8 ADDESTRAMENTO

Gli operatori di Polizia Locale ai quali è stata assegnata l'arma devono partecipare ad almeno una sessione di addestramento all'anno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Il Comando provvede all'iscrizione degli appartenenti al servizio presso un sezione locale di Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28/05/1981 n. 286.

E' facoltà del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, disporre ulteriori sessioni di addestramento nel corso dell'anno, per tutti gli appartenenti al servizio.

Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di dispositivo Spray antiaggressione OC a base di acqua con erogazione a getto balistico previsto dalla regolamentazione regionale D.G.R. n. 2689 del 06/08/2004.

ART. 9 FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

Gli operatori di Polizia Locale che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 07/03/1986 n. 65, prestano servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità e forniscono l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale a cui funzionalmente sono assegnati.

ART. 10 RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed al D.M. 4 Marzo 1987 n. 145.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento viene comunicato al Prefetto ai sensi ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, ed entra in vigore contestualmente all'esecutività della relativa delibera di approvazione.